

N. 450/17	SENT.
N. 2285/16	R.O.
N. 1700/17	Cron.
N.	Rep.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Reggio Calabria in persona della dott.ssa Scidone Renata ha pronunciato la seguente

sentenza

Nella causa civile iscritta al n. 2285/2016 Ruolo Generale, riservata per la decisione all'udienza del 20 febbraio 2017, promossa

da



Contro

UnipolSAI S.p.a (cF e P.Iva n. 00818570012) in persona del suo procuratore speciale dott. Valter Pavia (in forza di procura speciale del 3/6/2014 n. rep. 77057/6731 Notaio Dr. Tommaso Gherardi) ed elettivamente domiciliata in Paola (CS) via Corso Roma n. 3, presso lo studio dell'avv. Antonio Cavallo (cf. CVLNTN66T16D086S) che la rappresenta e difende in forza di mandato steso in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

Convenuta

E



Oggetto: Risarcimento danni da circolazione stradale

Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.

Svolgimento del processo

Mediante atto di citazione, notificato alla UnipolSai Ass.ni s.p.a in persona del legale rappresentante p.t. ed al sig. [REDACTED]

[REDACTED] li evocava in giudizio, avanti questo Giudice di Pace, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni subiti (lesioni) in conseguenza di un incidente stradale avvenuto in località Saline Joniche in data 2/8/2013.

Per i danni lamentati l'attore, pertanto, chiedeva la condanna in solido dei convenuti al pagamento della somma di euro 19561,46 a titolo di inabilità, danno biologico, spese mediche o in quella diversa somma ritenuta di giustizia.

- Costituitasi in cancelleria la UnipolSai Ass.ni s.p.a, depositando comparsa di costituzione e fascicolo di parte, nel contestare il dedotto attoreo, assumeva: -la nullità della domanda e nel merito l'infondatezza.

Non si costituiva il convenuto sig. [REDACTED] se pur ritualmente evocato in giudizio.

Instaurato il contraddittorio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni sulla eccezione di improcedibilità sollevata d'ufficio a causa dell'atto di costituzione in mora privo delle indicazioni stabilite dall'art. 148 C.d.A.. All'udienza indicata in epigrafe, previa precisazione delle conclusioni e deposito di note autorizzate, la causa era trattenuta a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve esaminarsi la questione attinente la proponibilità



dell'azione svolta dall'attore, per come rilevabile d'ufficio.

Invero la convenuta assicurazione ha assunto che l'atto di costituzione in mora fosse privo delle indicazioni stabilite dall'art. 148 c.d.A.,

Or bene la procedura di risarcimento è pur sempre quella disciplinata dall'art. 148 C.d.A. Cio' detto è indubbio, che ai fini della richiesta di risarcimento e della procedura di liquidazione, l'attore debba richiedere il risarcimento dei danni causati dalla circolazione stradale inviando una lettera raccomandata che deve essere formulata nell'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 148

del C.d.A (con indicazione dell'età, dell'attività del danneggiato, del suo reddito, dell'entità delle lesioni subite, attestazione comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi, nonché la dichiarazione dell'art. 142 comma 2).

L'omissione, ampiamente rinvenuta nel caso in esame, (mancante di tutti i superiori elementi tipizzati) dall'analisi della lettera di messa in mora allegata da parte attrice, comporta una insufficienza sotto il profilo dell'atto formale, per come tipizzato dall'ordinamento e ne condiziona la proponibilità della domanda, non potendo alla detta applicarsi il principio di cui all'art. 156 comma 2 e 3 del c.p.c., posto che il detto è attinente ai solo atti processuali. Il presupposto della proponibilità, infatti non è legato all'invio di una semplice raccomandata, ma al rispetto delle formalità e dei contenuti imposti dall'art. 148. Conseguente che, la redazione della lettera costituzione in mora non è libera, è pur sempre ancorata a contenuto cogente dell'art. 148 C.d.A.

Nel caso in esame la lettera difetta di taluni degli elementi citati. Nulla è stato indicato circa l'attività del danneggiato, l'entità delle lesioni subite, attestazione comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi,, nonostante in citazione si faccia riferimento ad accertamenti medici (tra l'altro ampiamen-



te allegati) oltre alla mancanza della dichiarazione di cui all'art. 142 Comma 2 T.u.a.

L'assoluta novità della materia, la poco chiara determinazione del dettato normativo, nonché il profilo puramente formale, costituiscono, comunque, giusto motivo di integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M

Il Giudice di Pace di Reggio Calabria, dott.ssa Renata Scidone, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2285/2016 Ruolo Generale, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) Dichiaro la contumacia del sig. [REDACTED]
- 2) Dichiaro improponibile la domanda così come proposta da [REDACTED] nei confronti della società UnipolSai Ass.ni s.p.a in persona del legale rappresentante p.t. ed al sig. [REDACTED] per le ragioni indicate in parte motiva
- 3) Dichiaro interamente compensate le spese di giudizio.

Così deciso in Reggio Calabria il 20 febbraio 2017

Il G.d.P

Dott.ssa Renata Scidone



Depositato in Cancelleria
Reggio Cal. 28 FEB. 2017

IL CANCELLIERE
Dott.ssa Maria Emilia BARILLA